



Comune di Pavia

**OGGETTO: Ordinanza relativa alla manifestazione di pubblico intrattenimento/spettacolo denominata "Capodanno 2020" organizzata nel Comune di Pavia. Divieto nell'area di Piazza della Vittoria, Corso Cavour, Via della Zecca, Via del Comune, Via Beccaria e via Omodeo di: somministrare, vendere, consumare, asportare dai locali bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e/o metallo che possono costituire un pregiudizio per l'incolumità dei partecipanti. Divieto di detenere bombolette spray ed ogni altro oggetto atto a diffondere sostanze nocive o urticanti, nonché detenere artifici pirotecnici, petardi ed ogni altro oggetto idoneo ad essere lanciato. Periodo di validità: dalle ore 20,00 del 31/12/2019 alle ore 06.00 del 01/01/2020.**

## IL SINDACO

**Premesso** che in data 31 dicembre 2019 e fino al 01 gennaio 2020, in Pavia, Piazza della Vittoria si svolgerà una manifestazione pubblica denominata "Capodanno 2020" nel cui palinsesto è previsto uno spettacolo musicale con intrattenimento e animazione;

**Richiamata** la circolare nr 555/OP/0001991/2017/1 emanata dal Capo della Polizia in data 7 Giugno 2017 e la successiva circolare prefettizia del 20 giugno 2017, con le quali si dispongono imprescindibili condizioni di sicurezza per la gestione delle "pubbliche manifestazioni" ponendo tra l'altro l'attenzione sull'eventuale adozione da parte delle Amministrazioni Comunali di provvedimenti finalizzati al divieto, in occasione di tali iniziative, di somministrare, vendere alcolici e qualsiasi altra bevanda in bottiglie di vetro e lattine che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità;

**Rilevato** che è pienamente manifesto il rischio che la presenza di bottiglie e/o contenitori di vetro e lattine, se abbandonate su suolo pubblico, oppure portate al seguito delle persone, potrebbero costituire elemento di pericolo per la sicurezza pubblica, qualora vengano utilizzati in spazi pubblici quali strumenti impropri per ledere o danneggiare;

**Considerato** che la concentrazione di pubblico in occasione di manifestazioni impone il rafforzamento delle misure di prevenzione a tutela della pubblica incolumità ed il divieto di vendita e somministrazione di bevande di qualsiasi genere in bottiglie di vetro o in lattine costituisce una misura atta a prevenire il pericolo di eventuali comportamenti che possono turbare l'ordine e la sicurezza pubblica;

**Ritenuto** a tale scopo di adottare provvedimento utile a prevenire ed evitare il verificarsi di episodi di inciviltà o vandalismo che recano disagio o pregiudizio per la pubblica incolumità delle persone e dei partecipanti alle diverse manifestazioni di pubblico intrattenimento/spettacolo e concerti prevedendo il divieto, nelle aree interessate allo svolgimento delle manifestazioni, di somministrare, vendere per asporto bevande contenute in bottiglie di vetro e/o lattine, anche se dispensate da distributori automatici;

**Valutata** a tal fine la necessità di adottare ordinanza ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D.lvo 267/2000 come sostituito dall'art. 6 del DL 23/05/2008 n. 92 convertito, con modificazione in legge 24/07/2008 n. 125, così come emendato dalla Corte Costituzionale con sentenza nr. 115/2011,

quale strumento efficace di prevenzione e contrasto dei comportamenti illeciti, al fine di salvaguardare la sicurezza e il decoro urbano;

**Vista** la nota della locale Questura N. 1000/Gab. 2019 – 2315/1 ai fini della prevenzione e della tutela della sicurezza pubblica;

**Richiamato** il Regolamento di Polizia Urbana per il decoro e la sicurezza dei cittadini;

**Visti:**

- l'art. 54 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
- la Legge 18 aprile 2017 n. 48, conversione in legge del decreto legge 20 febbraio 2017 n. 14 e successive circolari emanate dal Ministero dell'Interno;
- la Circolare del Ministero dell'Interno N. 11015/110 del 22 dicembre 2018;

### **ORDINA**

**Il divieto dalle ore 20,00 del 31 dicembre 2019 sino alle ore 06,00 del 01 gennaio 2020, nell'area di P.zza della Vittoria, Corso Cavour, Via della Zecca, Via del Comune, via Beccaria e Via Omodeo:**

- **di somministrazione, vendita e consumo su aree pubbliche o aperte all'uso pubblico di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e/o metallo;**
- **di asporto dai locali delle attività di pubblico esercizio e comunque autorizzate alla somministrazione di bevande, di contenitori di vetro e/o metallo per bevande o alimenti;**
- **di detenzione di bombolette spray ed ogni altro oggetto atto a diffondere sostanze nocive o urticanti, nonché la detenzione di artifici pirotecnici, petardi ed ogni altro oggetto idoneo ad essere lanciato;**

### **AVVISA**

che, fatte salve le responsabilità civili e penali (art. 650 C.P.), chiunque non osservi le disposizioni di cui alla presente ordinanza, se non già sanzionate da specifica normativa, è soggetto al pagamento di una sanzione pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del Decreto Legislativo 267/2000 compresa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, pagamento in misura ridotta € 50,00, oltre all'applicazione della misura cautelare del sequestro, finalizzato alla confisca amministrativa delle cose che formano o sono servite alla commissione dell'illecito amministrativo, in applicazione dell'art. 13 della legge n. 689/1981;

### **AVVERTE**

avverso la presente ordinanza è ammesso in via alternativa ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione, o in ulteriore alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Ai sensi dell'art. 18, della Legge 689/81, il Sindaco è l'autorità competente alla quale potranno essere inoltrati scritti difensivi, secondo la procedura prevista dalla legge, avverso l'accertamento delle violazioni;

### **DEMANDA**

alla Polizia Locale e agli organi di Polizia le opportune attività di controllo per l'osservanza della presente Ordinanza;

### **DISPONE**

che alla presente Ordinanza, previa trasmissione al Prefetto di Pavia, venga data pubblicità attraverso l'affissione all'albo pretorio on-line e alla pubblicazione sul sito del Comune ovvero alla

Questura di Pavia, al Comando Provinciale dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza.

Ai sensi dell'art. 8 della Legge 241/1990, il Responsabile del procedimento amministrativo è il Commissario Capo della Polizia Locale Volpato Stefano Giorgio.

Pavia, 30 dicembre 2019

 IL SINDACO  
(Mario Fabrizio Fracassi)  
